

Rassegna Stampa

di Mercoledì 13 maggio 2026



Centro Studi C.N.I.

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici				
28	Italia Oggi	13/05/2026	<i>Appalti, specifiche ineluttabili (D.Immordino)</i>	3
30	Italia Oggi	13/05/2026	<i>Conto termico, si abbatte e ricostruisce per la p.a. e gli Ets (C.Angeli)</i>	4
Rubrica Sicurezza				
2	Italia Oggi	13/05/2026	<i>Possibile catastrofe nel settore digitale (M.Longoni)</i>	5
Rubrica Professionisti				
36	Il Sole 24 Ore	13/05/2026	<i>Commercialisti, aiuti Covid per scopi personali (P.Maciocchi)</i>	6
31	Italia Oggi	13/05/2026	<i>INFERMIERI SOTTOPAGATI: -20% RISPETTO ALLA MEDIA UE</i>	7
Rubrica Fondi pubblici				
1+4	Il Sole 24 Ore	13/05/2026	<i>Superbonus, nel conto al 30 aprile arriva un altro miliardo (G.Latour)</i>	8
Rubrica Normative e Giustizia				
1+2	Il Sole 24 Ore	13/05/2026	<i>La Ue a Meta: paghi per i contenuti (G.Negri)</i>	9
1+15	Italia Oggi	13/05/2026	<i>Editori, ok della Corte di giustizia Ue all'equo compenso (A.Secchi)</i>	11



Il Consiglio di Stato ribadisce che l'ammissibilità dell'offerta si decide prima dell'esecuzione

Appalti, specifiche ineluttabili

Le verifiche devono essere effettuate già in sede di gara

DI DARIO IMMORDINO

Nelle procedure di affidamento di contratti pubblici le specifiche tecniche previste dalla *lex specialis* costituiscono requisiti minimi dell'offerta e devono essere verificate già in sede di gara: tale controllo non può essere differito alla fase esecutiva, poiché la presentazione di un prodotto non conforme integra un'ipotesi di *aliud pro alio* che impone l'esclusione del concorrente.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza 24.03.2026 n. 2471, ha ribadito la centralità della fase di gara quale momento decisivo per la verifica della conformità dell'offerta alle prescrizioni tecniche della *lex specialis*, evidenziando che le specifiche tecniche non costituiscono meri requisiti di esecuzione, ma condizioni essenziali di partecipazione e, dunque, di ammissibilità dell'offerta.

L'offerta tecnica origina l'impegno contrattuale dell'operatore economico e il parametro su cui la stazione appaltante deve fondare il

proprio giudizio comparativo, e pertanto deve essere conforme alla normativa tecnica applicabile alle prestazioni oggetto dell'appalto.

Tale conformità deve essere asseverata dalla documentazione necessaria e non può costituire oggetto di una verifica eventuale e successiva, poiché costituisce un presupposto indefettibile per l'ammissione alla gara.

Posticipare la verifica della conformità tecnica dell'offerta alla fase di esecuzione del contratto, in occasione delle singole forniture, finirebbe per alterare la logica stessa dell'evidenza pubblica, consentendo l'aggiudicazione a favore di un operatore che non ha dimostrato, già al momento della presentazione dell'offerta, di essere in grado di soddisfare i requisiti tecnici richiesti.

La verifica delle specifiche tecniche in fase di gara, peraltro, costituisce un basilare strumento di garanzia della corrispondenza tra quanto richiesto dalla stazione appaltante e quanto offerto dai concorrenti, evitando che la gara si trasformi in un adempi-


mento meramente formale.

Non a caso il legislatore impone alle stazioni appaltanti di definire con chiarezza le caratteristiche delle prestazioni richieste, al fine di garantire il soddisfacimento dell'interesse pubblico perseguito e il rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza e parità di trattamento. In tale contesto le specifiche tecniche costituiscono il parametro rispetto al quale deve essere valutata la conformità dell'offerta già al momento della sua presentazione.

Al riguardo la sentenza evidenzia che la difformità rispetto alle specifiche tecniche determina la non rispondenza dell'offerta all'interesse pubblico manifestato dalla stazione appaltante, ed impone pertanto l'esclusione del concorrente senza possibilità di sanatoria attraverso il soccorso istruttorio, che non può sostanzarsi in un adempimento che legittima la modifica sostanziale dell'offerta tecnica, pena la violazione dei principi di par condicio e di immutabilità dell'offerta.

© Riproduzione riservata

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



159329-IT001Q



Conto termico, si abbatte e ricostruisce per la p.a. e gli Ets

È ammissibile al Conto Termico 3.0 la realizzazione di un intervento di ristrutturazione edilizia finalizzato alla trasformazione di un edificio in «edificio a energia quasi zero» (Intervento II.D - nZEB) che prevede la demolizione e successiva ricostruzione dell'edificio esclusivamente nel caso in cui il soggetto ammesso sia una Pubblica Amministrazione o un ETS non economico, per qualsiasi tipologia di edificio di loro proprietà. È quanto si apprende dalla lettura della FAQ n. KB0017838 pubblicata ieri dal GSE, in base alla quale viene chiarito uno dei profili più delicati della disciplina del Conto Termico 3.0, vale a dire la compatibilità tra interventi nZEB e operazioni di demolizione e ri-

costruzione.

Il Gestore dei servizi energetici precisa innanzitutto che l'ammissibilità dell'intervento resta circoscritta ai soli soggetti pubblici o agli enti del terzo settore non economici, escludendo quindi operatori privati e soggetti economici dalla possibilità di accedere all'incentivo nell'ipotesi di sostituzione edilizia integrale.

La FAQ assume rilevanza perché amplia in modo significativo le modalità operative consentite. Viene infatti chiarito che la demolizione dell'edificio originario e la successiva ricostruzione nZEB possono avvenire anche in una localizzazione differente rispetto a quella iniziale, purché la nuova ubicazione sia situata nel medesi-

mo territorio comunale e l'intervento sia ricompreso in un "progetto integrato". Il GSE introduce quindi un concetto sostanzialmente unitario di operazione edilizio-energetica, nel quale il requisito dell'identità del sedime viene superato a favore di una valutazione complessiva dell'intervento.

Ulteriore elemento di interesse riguarda la possibilità di articolare l'operazione su più fabbricati. La FAQ ammette infatti sia la demolizione di un singolo edificio con ricostruzione di più corpi autonomi, sia l'operazione inversa, consistente nella demolizione di più edifici per realizzarne uno soltanto. In entrambi i casi, tuttavia, il GSE richiede che l'intervento sia riconducibile a un'unica attività progettuale, pianificata preventivamente e approvata mediante un unico provvedimento amministrativo. Viene quindi valorizzato il principio dell'unitarietà procedimentale e funzionale dell'intervento.

Particolarmente significativa appare anche l'apertura alla demolizione parziale con successiva ricostruzione di un nuovo corpo edilizio, eventualmente collocato su un sedime differente. In tale ipotesi il GSE pone però una condizione tecnica stringente: il nuovo edificio deve risultare completamente in-

dipendente rispetto alla porzione residua dell'immobile originario sotto il profilo funzionale, strutturale e impiantistico. La finalità è evidentemente quella di evitare configurazioni ibride o interventi parziali suscettibili di compromettere la qualificazione nZEB dell'edificio incentivato.

La FAQ affronta poi un altro tema particolarmente sensibile nella pratica applicativa, vale a dire l'incremento volumetrico consentito. Secondo il GSE, gli interventi di trasformazione in edificio a energia quasi zero possono prevedere un aumento massimo del 25% della volumetria complessiva iniziale dell'edificio.

Sotto il profilo tecnico, il Gestore chiarisce inoltre che la verifica deve essere effettuata considerando i volumi lordi e che nel computo devono essere inclusi anche gli eventuali locali non riscaldati, sia nella configurazione ante-operam sia in quella post-operam. Si tratta di un'indicazione destinata ad avere impatti operativi rilevanti, poiché impedisce di escludere dal calcolo porzioni accessorie dell'edificio al fine di incrementare artificialmente la capacità edificatoria incentivabile.

Cristian Angeli

© Riproduzione riservata





L'ANALISI

Possibile catastrofe nel settore digitale

L'Ufficio delle Nazioni Unite per la riduzione del rischio di catastrofi, insieme all'Unione internazionale delle telecomunicazioni, ha di recente presentato un rapporto dal quale emerge che il rischio di una catastrofe digitale non è una questione di se, ma di quando. Internet è alla base del funzionamento di gran parte delle infrastrutture contemporanee, ma rimane una realtà facilmente vulnerabile. Un black out globale avrebbe impatti devastanti su tutte le catene di approvvigionamento, sul sistema finanziario, sulle comunicazioni.

DI MARINO LONGONI

contante.

L'Estonia è il

Paese più digitalizzato al mondo, ma dopo i massicci cyber-attacchi del 2007 ha capito che i server fisici nel proprio territorio sono vulnerabili ed ha posizionato in Lussemburgo dei server con status diplomatico con tutti i dati essenziali per la prosecuzione della vita civile del Paese. In Svizzera molti dei dati critici (finanziari e governativi) sono conservati in bunker militari scavati nelle Alpi, protetti da impulsi elettromagnetici e isolati dalla rete internet pubblica. In settori critici come la gestione delle acque e la distribuzione di energia, i protocolli svizzeri prevedono che i sistemi di controllo possano essere commutati in modalità manuale bypassando i software centralizzati.

Purtroppo non è questione di se, ma solo di quando

Secondo il Word economic forum la "Cyber insecurity" è tra i primi 5 rischi globali per il prossimo decennio. Secondo uno studio dell'Università di Cambridge un fallimento tecnologico di tale portata può innescare il collasso dell'intera civiltà umana.

Non è un caso se alcuni paesi si stanno già attrezzando per prevedere back up analogici in caso di catastrofe informatica. La Svezia, per esempio, ha già distribuito a tutte le famiglie un opuscolo per spiegare come comportarsi in casi del genere e obbligato le banche a tenere adeguata scorta di denaro

Israele invece gestisce la propria rete civile con i sistemi di sicurezza di una rete militare. Infine, molte banche centrali mantengono ancora una quota di riserve auree fisiche proprio come "ultimo backup analogico" del valore economico, in caso di collasso totale dei sistemi di contabilità digitale e delle valute elettroniche. In Italia, invece, "speriamo che io me la cavo".

—© Riproduzione riservata—

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



159329-IT001Q



Commercialisti, aiuti Covid per scopi personali

Cassazione

Esclusa la malversazione per il professionista che usa i finanziamenti in proprio

Patrizia Maciocchi

Escluso il reato di malversazione ai danni dello Stato per il commercialista che impiega i fondi emergenza Covid per uno scopo personale lecito. A meno che non sia convenzionalmente previsto uno scopo legale del contratto di mutuo. E dunque fermo l'obbligo del mutuatario di realizzare il fine concordato, oltre che di restituire il capitale erogato, maggiorato degli interessi, i finanziamenti per l'emergenza Covid, erogati in favore dei professionisti, benché assistiti dalla garanzia del Fondo per le piccole e medie imprese, non sono connotati da uno scopo legale. Di conseguenza se il professionista, che ha subito danni dalla pandemia, impiega i fondi ottenuti per scopi personali anche se non direttamente riferibili alla sua attività, non scatta a suo carico il reato di malversazione ai danni dello Stato.

La Cassazione, con la sentenza 17022/2026, cambia orientamento e accoglie il ricorso di un commercialista, contro la sentenza della Corte di

appello che, in linea con il Tribunale, aveva confermato la sua condanna per il reato di malversazione ai danni dello Stato (articolo 316-bis del Codice penale). Perché dopo avere ottenuto, come libero professionista, un mutuo di 25mila euro, in base alla legge 23/2020 sull'accesso al credito durante l'emergenza pandemia per le piccole e medie imprese, non aveva destinato l'importo all'attività di impresa danneggiata dal Covid-19, ma lo aveva dirottato in favore del nipote.

Per la Cassazione il reato non sussiste e spiega le ragioni. Secondo la giurisprudenza di legittimità, i finanziamenti erogati alle Pmi vanno ricondotti nel paradigma del mutuo di scopo. Scatta così il reato di malversazione nel caso in cui l'impresa, dopo l'accesso al finanziamento assistito dalla garanzia pubblica, non destini gli importi al fine disposto per legge, o nell'ipotesi in cui abbia ottenuto le somme in base a una dichiarazione mendace.

La norma non estende tuttavia lo stesso vincolo della previsione legale ai professionisti e alle altre categorie. La Suprema corte prende le distanze dal precedente di legittimità secondo il quale il reato di malversazione sarebbe configurabile nel caso in cui il professionista, destini il finanziamento erogato in suo favore ad esigenze personali piuttosto che all'attività professionale a cui lo è destinato per legge.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

159329



INFERMIERI SOTTOPAGATI: -20% RISPETTO ALLA MEDIA UE

Gli infermieri italiani guadagnano il 20% in meno rispetto alla media europea. Anche per questo aumentano dimissioni ed espatri: ogni anno circa 6 mila professionisti lasciano l'Italia, mentre nel solo 2025 si registrano oltre 11.300 dimissioni volontarie dal Ssn, in netto aumento rispetto alle 9.800 del 2024. Sono alcuni dei dati emersi ieri durante la celebrazione della Giornata internazionale degli infermieri, che ricorre ogni anno il 12 maggio.

I numeri sugli stipendi sono stati diffusi dal sindacato Nursind, secondo cui le retribuzioni degli infermieri italiani restano inferiori del 20% rispetto alla media Ue. «Un problema molto sentito che purtroppo stenta a trovare una soluzione», spiega il segretario Nursind, Andrea Bottega. «E lo dico alla vigilia dell'apertura del tavolo per il rinnovo del contratto del comparto sanità, dove si è partiti con il piede sbagliato

perché si rischia di spalmare quelle poche risorse su tutto il personale». Tra le principali criticità segnalate dal sindacato ci sono le condizioni di lavoro. «Essendoci una forte carenza, il lavoro pesa su chi c'è, molti non ce la fanno e abbandonano la professione», aggiunge Bottega.

In questo contesto, non sorprendono i dati su espatri e dimissioni diffusi dall'Amsi (Associazione medici di origine straniera in Italia). Ogni anno - sottolinea l'Associazione - circa 6 mila infermieri lasciano il Paese per trasferirsi soprattutto in Germania, Svizzera e Regno Unito. Nel solo 2025, inoltre, si registrano oltre 11.300 dimissioni volontarie dal Ssn, in crescita rispetto alle 9.800 del 2024. Ancora più pesante il bilancio dei primi nove mesi del 2024, con circa 20 mila dimissioni tra pubblico e privato.

© Riproduzione riservata

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



159329-IT001Q



Agevolazioni Superbonus, nel conto al 30 aprile arriva un altro miliardo

Giuseppe Latour
— a pag. 4

Superbonus, nel conto arriva un altro miliardo

Agevolazioni

La coda dell'agevolazione
continua a registrare
aumenti anche nel 2026

Giuseppe Latour

Non si arresta la crescita della coda del superbonus. Continuano ad aumentare i numeri delle detrazioni maturate nelle ultime settimane dell'anno, oggetto di comunicazione formale nei primi mesi del 2026. Così, report dopo report, il monitoraggio dell'Enea continua a riportare cifre in crescita, anche tra marzo e aprile. Una crescita che (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri) è stata accompagnata da un aumento esponenziale delle irregolarità e delle truffe: un euro su tre dei crediti che emer-

gono dalle ultime fatture per le spese 2025 è stato fermato per illeciti.

Gli ultimi dati dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, aggiornati al 30 aprile, fotografano l'ennesimo salto in avanti delle detrazioni. Nel giro di due mesi, da fine febbraio ad oggi, sono cresciute di un altro miliardo. Siamo arrivati a poco meno di 132 miliardi di euro di sconti fiscali maturati dal 2020 in poi, solo per la parte di efficientamento energetico. Lo stato di avanzamento del precedente monitoraggio, a fine febbraio, parlava di quasi 131 miliardi di euro. In poche settimane è stato caricato sul bilancio pubblico un altro peso importante.

La coda - va ricordato - dipende dal fatto che la comunicazione

formale delle spese effettuate nelle ultime settimane del 2025 arriva nei mesi successivi. Così, all'inizio del 2026 sono state messe a referito agevolazioni per altri 2,5 miliardi di euro rispetto a quanto era stato registrato prima. Si tratta di lavori condominiali, per i quali la finestra del superbonus era ancora aperta, che hanno tentato l'ultima volata per completare le opere e non perdere agevolazioni. Insomma, le previsioni sull'impatto del superbonus sui conti pubblici sono state sottostimate. E, anzi, il carico per le casse dello Stato continua a crescere.

Basta guardare un dato: in un anno, da aprile 2025 ad aprile 2026, il conto è cresciuto di quasi 6 miliardi di euro. Sebbene siamo lontani dal picco del 110%, sono numeri che testimoniano come l'agevolazione non sia stata spenta alla fine del 2024, con la possibilità di chiudere solo i cantieri avviati, ma abbia continuato a correre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE FRODI



SCOPERTI 4,1 MILIARDI
Sul «Sole 24 Ore» di ieri
l'anticipazione sui 4,1 miliardi
di frodi scoperti in tre mesi.





La Ue a Meta: paghi per i contenuti

Web e regole

La Corte di giustizia: equo compenso agli editori per l'utilizzo delle pubblicazioni

Successo per l'Italia nella causa avviata dal colosso statunitense

Sì della Corte di giustizia europea all'equo compenso agli editori per l'utilizzo online dei contenuti giornalistici. La pronuncia è arrivata nella causa avviata da Meta per contestare la disciplina italiana imperniata sui criteri delineati dall'Autorità garante per le comunicazioni per corresponsione di un equo compenso per l'utilizzo digitale di

contenuti editoriali.

Soddisfatti gli editori: «È stato riconosciuto il valore delle news di qualità».

Biondi e Negri — a pag. 2

Equo compenso agli editori: via libera dalla Corte Ue

Diritto comunitario. La sentenza depositata ieri nella causa che vede Meta contestare le norme italiane ha giudicato legittimo l'obbligo di corrispettivo per l'uso digitale di contenuti giornalistici

Giovanni Negri

Nega qualsiasi illegittimità della disciplina italiana sull'equo compenso per l'utilizzo digitale di contenuti giornalistici da parte delle principali piattaforme la molto attesa sentenza della Corte di giustizia europea depositata ieri. La Corte, chiamata in causa nell'ambito di una controversia che vede Meta opporsi all'obbligo di contrattare una remunerazione con gli editori (causa all'attenzione del Tar del Lazio che ha chiesto l'interpretazione pregiudiziale da parte della Corte di giustizia), ha affermato una serie di principi di sostanziale compatibilità tra le norme nazionali e la direttiva del 2019 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato digitale.

Innanzitutto la sentenza dà il via libera a misure che prevedono che gli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico hanno diritto di ottenere un'equa remunerazione come corrispettivo dell'autorizzazione a utilizzare le loro pubblicazioni concesse ai prestatori di servizi della società dell'informazione. La sentenza ammette che Agcom, alla quale la disciplina nazionale affida un ruolo centrale nella determina-

zione del compenso, possa definire i criteri di riferimento da utilizzare per determinare un compenso congruo e, in caso di mancato accordo tra le parti a determinarne l'importo, oltre che a controllare il rispetto dell'obbligo di informazione sui prestatori e a imporre loro sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inosservanza di tale obbligo.

Gli editori devono, inoltre, poter rifiutare l'autorizzazione o concederla a titolo gratuito. A contrario, non può comunque essere richiesto un pagamento ai gestori di piattaforme digitali che non utilizzano le pubblicazioni. Gli obblighi imposti alle piattaforme di avviare trattative con gli editori, senza limitare la visibilità dei contenuti durante questa fase, e di fornire i dati necessari per il calcolo della remunerazione, anche se limitano la libertà d'impresa, sono per la Corte giustificati: contribuiscono agli obiettivi del diritto dell'Unione di garantire il buon funzionamento e l'equità del mercato per il diritto d'autore e di consentire agli editori di recuperare i propri investimenti.

Secondo la Corte, in questo modo si raggiunge un giusto equilibrio tra la libertà d'impresa, da un lato, il diritto di proprietà intellettuale e il di-

ritto alla libertà e al pluralismo dei media, dall'altro.

Cruciale la parte dedicata agli obblighi di trattativa. Per la Corte, infatti, solo i prestatori dispongono delle informazioni che consentono di valutare il valore economico dell'utilizzo online delle pubblicazioni di carattere giornalistico, come i ricavi generati o attesi. Così, gli editori si trovano in una posizione negoziale debole rispetto a tali prestatori per quanto riguarda la determinazione di un'equa remunerazione.

Del resto nel 2023 Agcom ha individuato i criteri per determinare l'equo compenso con la definizione di una base di calcolo fondata sui ricavi pubblicitari dei gestori digitali che derivano dall'utilizzo online delle pubblicazioni di carattere giornalistico dell'editore, al netto dei ricavi dell'editore derivanti dal traffico di reindirizzamento sul suo sito web. Sempre Agcom ha fissato, con la stessa delibera, un'aliquota fino al 70% da applicare all'importo di base per determinare l'importo dell'equo compenso, sulla base di una serie di ulteriori criteri.

Dettagliati sempre nel 2023 gli obblighi di messa a disposizione dei



dati da parte dei gestori e definiti i poteri ispettivi dell'Autorità, introducendo anche l'applicabilità di una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del soggetto inadempiente fino all'1% del fatturato realizzato sul

mercato nazionale nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Confermato il ruolo centrale dell'Agcom
Agli editori spetta autorizzare l'utilizzo (anche a titolo gratuito)**

I punti chiave

1

IL DIRITTO

Sì a un congruo corrispettivo

La sentenza della Corte di giustizia Ue interviene in una controversia che vede Meta contestare la coerenza con il diritto comunitario della disciplina italiana sull'equo compenso per gli editori. Nel dispositivo finale la pronuncia prevede che gli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico hanno diritto di ottenere un'equa remunerazione come corrispettivo dell'autorizzazione a utilizzare le loro pubblicazioni concessa ai prestatori di servizi della società dell'informazione

2

LE TRATTATIVE

Le condizioni da rispettare

Per la Corte è legittima una normativa come quella italiana che impone ai gestori di piattaforme digitali che pubblicano articoli giornalistici l'obbligo di avviare trattative con gli editori. Si anche al vincolo di non limitare la visibilità dei contenuti delle aziende editoriali questi ultimi nei risultati di ricerca nel corso delle trattative e quello di mettere a disposizione degli editori e di un'autorità pubblica le informazioni necessarie per determinare l'importo dell'equa remunerazione

3

L'AGCOM

Autorità in campo su controlli e sanzioni

Per la Corte Ue l'Autorità di riferimento è autorizzata a definire i criteri di riferimento da utilizzare per determinare la remunerazione e, in caso di mancato accordo tra le parti, a determinarne l'importo, oltre che a controllare il rispetto dell'obbligo di informazione sui prestatori e a imporre loro sanzioni amministrative pecuniarie in caso di mancato rispetto di questo obbligo. Nel 2023 l'Agcom ha provveduto a definire i criteri da rispettare e i dati che i gestori devono fornire, spazio anche a un potere sanzionatorio


4

L'EQUILIBRIO

Tra copyright e libertà d'impresa

Gli obblighi imposti ai prestatori di intraprendere comunque un confronto con gli editori, senza limitare la visibilità dei contenuti durante tale periodo, e di fornire tutte le informazioni in loro possesso per il calcolo della remunerazione, pur limitando la libertà d'impresa, sono secondo la Corte giustificati, perché contribuiscono agli obiettivi del diritto dell'Unione di garantire il buon funzionamento e l'equità del mercato per il diritto d'autore e di consentire agli editori di recuperare i propri investimenti

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



159329



DALLE PIATTAFORME WEB

Editori, ok della Corte di giustizia Ue all'equo compenso

Secchi a pag. 15

La Corte Ue: gli Stati possono imporre pagamenti alle piattaforme per l'uso dei contenuti

Editori, ok Ue all'equo compenso

Respinte le accuse fatte da Meta all'Italia nel ricorso Tar

DI ANDREA SECCHI

Le norme nazionali che garantiscono l'equo compenso a favore degli editori per l'utilizzo dei loro contenuti da parte delle piattaforme digitali non sono in contrasto con il diritto Ue. Lo ha deciso la Corte di giustizia dell'Unione europea con una sentenza molto attesa dagli editori e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: di fatto un via libera a quanto fatto dall'Italia in termini di compenso agli editori dal 2023 a oggi.

Il disco verde arriva nell'ambito del ricorso di Meta al Tribunale amministrativo regionale del Lazio: la società di Facebook e Instagram nel 2023 si era rivolta al Tar contestando la normativa adottata dall'Italia in materia, ritenendola sproporzionata e lesiva della libertà d'impresa e dei principi di libera concorrenza garantiti dai trattati europei. Il tribunale amministrativo prima di decidere ha rinviato alla Corte la valutazione della rispondenza delle norme italiane che hanno recepito l'articolo 15 della direttiva 790 del 2019 sul diritto d'autore e ieri è arrivata la pronuncia. Nel dettaglio, sono stati sottoposti all'esame dei giudici europei l'articolo 43-bis aggiunto alla legge italiana sulla protezione del diritto d'autore (633 del 1941) e il regolamento Agcom del 19 gennaio 2023, che definisce i criteri pratici per la determinazione dell'equo compenso agli editori.

Ebbene, la Corte ha stabilito che le norme come quelle

italiane sono compatibili quando sanciscono il diritto degli editori di pubblicazioni giornalistiche a ottenere un'equa remunerazione come corrispettivo per aver concesso l'autorizzazione all'utilizzo dei loro contenuti. Così come sono legittime le disposizioni che impongono l'obbligo di avviare trattative con gli editori, di non limitare la visibilità dei loro contenuti nei risultati di ricerca durante tali trattative e di fornire all'autorità e agli editori i dati essenziali per calcolare il compenso. Si conferma, inoltre, che è consentito conferire a un ente come l'Agcom il potere di stabilire i criteri di riferimento per la remunerazione, di determinarne l'importo in caso di mancato accordo tra le parti, e di vigilare applicando sanzioni pecuniarie.

Sebbene ci sia una restrizione sulla libertà d'impresa e contrattuale prevista dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, è giustificata e proporzionata rispetto agli obiettivi del diritto Ue di garantire il buon funzionamento e l'equità del mercato per il diritto d'autore e di consentire agli editori di recuperare gli investimenti necessari alla produzione delle loro pubblicazioni.

I giudici europei hanno però fissato alcuni limiti. La normativa non deve mai privare gli editori del diritto di rifiutare l'autorizzazione all'uso dei propri contenuti o della libertà di concederla gratis. Alle piattaforme non può essere imposto l'obbligo di pagare in assenza di un effettivo utilizzo delle pubblicazioni. Infine, obblighi e

sanzioni devono rispettare il principio di proporzionalità, garantendo un giusto equilibrio tra libertà d'impresa, tutela della proprietà intellettuale e libertà dei media.

Ora la palla ritorna al Tar che dovrà pronunciarsi nel merito delle norme italiane a partire però da una sentenza che ha sgombrato il campo dai dubbi. Da ricordare che in base a queste norme, Agcom ha già adottato provvedimenti che hanno imposto il pagamento da parte di Meta e altri player a Gedi.

«Accogliamo con favore la conferma da parte della Corte di Giustizia dell'Unione europea che l'articolo 15 costituisce un diritto esclusivo», ha fatto sapere a portavoce di Meta, «e che non prevede alcun pagamento da parte dei provider quando questi non utilizzano pubblicazioni giornalistiche. Esamineremo integralmente la decisione e collaboreremo in modo costruttivo quando la questione tornerà dinanzi ai tribunali italiani».

© Riproduzione riservata

